

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2012.214

Sentenza del 4 aprile 2013
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)

Fatti:

- A.** La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in seguito: Gruppo Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della rogatoria è stato investito il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
- B.** Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni, Silvio Berlusconi, Frank Agrama, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in particolare sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del 13 marzo 2001; 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 settembre 2002; 1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004; 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell'ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in Italia concernono l'illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo Fininvest, divenuto poi Mediaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso.
- C.** In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio riguardo al conto n. 1 denominato "B.", presso UBS SA, intestato ad A. e C., la citata Procura italiana, con complemento del 24 ottobre 2005 (diciannovesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società, amministrate dall'indagato Frank Agrama, presso l'UBS SA in Svizzera e di sequestrare i conti dei quali A. era titolare risp. contitolare, sui quali sarebbero stati effettuati importanti bonifici provenienti dalle menzionate società. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 25 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. Con sentenza 1A.291/2005 del 14 novembre

2005 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto amministrativo presentato da A. contro la decisione incidentale.

- D.** Dopo aver respinto un'istanza di riesame e di revoca parziale del sequestro, mediante decisione di chiusura del 18 agosto 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia, tra l'altro, di documentazione bancaria relativa al conto n. 1, di cui aveva ordinato il blocco degli averi (circa 13 milioni di franchi), cointestato ad A. e al di lei padre C.
- E.** Avverso tale decisione A. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, gravame respinto da quest'ultimo con sentenza del 1° novembre 2007 (1A.204/2006).
- F.** Con istanza di riesame del 19 ottobre 2011, momentaneamente sospesa e reiterata il 23 maggio 2012, C. e A. hanno postulato la revoca del sequestro della relazione n.1. nonché del conto n. 2 presso UBS SA, quest'ultimo intestato solo alla seconda, domanda respinta dal MPC con decisione del 10 agosto seguente.
- G.** A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del conto n. 1 nonché del conto n. 2 presso UBS SA.

A conclusione delle loro osservazioni del 5 ottobre 2012 l'UFG ed il MPC postulano la rielezione del ricorso.
- H.** Con memoriale di replica del 12 ottobre 2012 la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
- I.** In data 10 gennaio 2013 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione su un'affermazione dell'autorità rogante, secondo la quale le somme sequestrate in Svizzera costituirebbero corpo di reato anche del capo E del decreto di rinvio a giudizio del 18 ottobre 2011 del Giudice per l'udienza preliminare per riciclaggio di circa 117 milioni di dollari.
- L.** Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 il MPC ha dichiarato in sostanza di non avere alcuna ragione, in virtù del principio della buona fede tra

Stati, per dubitare della suddetta affermazione, rimandando agli argomenti già presentati nella decisione impugnata.

L'UFG, nel suo scritto del medesimo giorno, si è imposto una certa ritenuenza nel prendere posizione sulla suddetta affermazione, riguardando la questione esclusivamente il diritto italiano. Esso ha tuttavia precisato che quest'ultimo contemplerebbe la possibilità di procedere alla confisca per il reato di riciclaggio anche se il reato a monte, nel caso specifico l'appropriazione indebita, fosse prescritto, ciò che non sarebbe comunque il caso nella fattispecie.

Con scritto del 21 gennaio 2013, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che la rogatoria presentata alla Svizzera nel 2005 riguarda esclusivamente il reato di appropriazione indebita. L'estensione delle indagini al reato di riciclaggio, avvenuta nel 2009, sarebbe stata strumentale, tesa ad ovviare ai problemi di prescrizione legati al crimine a monte presentatisi con il trascorrere del tempo. Nessuna rogatoria sarebbe stata presentata alle autorità elvetiche per il reato di riciclaggio. L'insorgente contesta in ogni caso l'importo di 117 milioni di dollari avanzato dall'autorità rogante, ridimensionandolo semmai in 39.46 milioni di dollari.

- M.** Il 23 gennaio 2013 la presente autorità ha invitato la ricorrente, il MPC e l'UFG a prendere posizione sulle osservazioni del 21 gennaio 2013 inoltrate dalle altre parti alla procedura.

- N.** Il 4 febbraio seguente il MPC ha confermato la sua posizione, precisando in particolare, da una parte, che la validità formale della rogatoria aveva ormai già fatto l'oggetto di una decisione di chiusura cresciuta in giudicato e, dall'altra, che l'estensione delle indagini all'estero era del tutto legittima.

L'UFG, con missiva dello stesso giorno, ha rinunciato a presentare nuove osservazioni, ribadendo le proprie conclusioni espresse nei suoi precedenti scritti.

Con osservazioni del 13 febbraio 2013, accompagnate da un parere giuridico stilato dal Prof. D. dell'11 febbraio 2013, la ricorrente ha confermato la sua posizione.

Il 20 febbraio 2013 tali scritti sono stati inoltrati alle parti per conoscenza.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 10 agosto 2012 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto n. 1 dell'insorgente presso l'UBS a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribu-

nale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile. Il gravame è per contro irricevibile per quanto attiene al conto n. 2 presso UBS, in quanto non oggetto della decisione impugnata.

- 2.** La ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi i principi della garanzia della proprietà e della proporzionalità. L'autorità d'esecuzione avrebbe mantenuto il sequestro dei suoi conti bancari per un importo totale di USD 11'600'000 allorquando esisterebbero paralleli blocchi di relazioni di pertinenza delle società E. Ltd., F. Ltd., G. Ltd. e H. Ltd. per un importo complessivo di USD 117'000'000 valori che già coprirebbero il provento dell'appropriazione indebita contestata in Italia quantificato dal Giudice per l'Udienza Preliminare (in seguito: GUP) presso il Tribunale di Milano (v. act. 1.4), con conferma della Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), in USD 13'260'071.25. Le suddette società sarebbero direttamente toccate dalla procedura estera, diversamente dai titolari dei conti oggetto dell'impugnativa, i quali non sarebbero né indagati in Italia né in alcun modo collegati alle indicate società e ai loro azionisti.
- 2.1** L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
- 2.2** Nella sua sentenza del 1° novembre 2007 il Tribunale federale affermava, riguardo al blocco del conto n. 1, che "le pretese dello Stato richiedente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifestamente infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (...). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti" (v. sentenza 1A.204/2006 consid. 5.7). L'Alta Corte aggiungeva poi che "è comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un

termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustificano il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto" (v. *ibidem*).

- 2.3** In una sentenza RR.2010.135-138 del 4 ottobre 2010 riguardante un ricorso interposto dalle società E. Ltd., F. Ltd., G. Ltd. e H. Ltd. contro il blocco di conti di loro pertinenza, per un ammontare complessivo di circa USD 117'000'000, ordinato dal MPC per la medesima inchiesta italiana per la quale è stato sequestrato il conto n. 1, questa Corte aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. *consid.* 4.1 di suddetta sentenza). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, *Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale*, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 *consid.* 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e *seg.* CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. *ibidem*). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio, che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da I. ad J. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. *act.* 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. *act.* 1.5). Quanto precede avrebbe potuto indurre a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società di cui sopra, le quali hanno anch'esse contestato con un nuovo gravame una decisione del MPC del 10 agosto 2012 che confermava il blocco delle loro relazioni bancarie (v. RR.2012.215-218). Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a K. e L., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 3 intestato a F. Ltd., n. 4 intestato a F. Ltd. e n. 5 intestato a E. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-*bis* CP italiano, "la somma complessiva di \$ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di J. presso Irish National Bank di Du-

blino nonché la somma di \$ 10,50 mln proveniente dal conto G. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (...) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Sulla base di quanto precede, il Tribunale penale federale ha ritenuto che non appaiono più motivi per il mantenimento integrale dei sequestri al di là della somma di USD 87'686'000 nonché dei fondi di pertinenza della società H. Ltd., dato che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal GUP non vengono contestati versamenti di valori di origine criminale sul conto di sua pertinenza (cfr. RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in basso; sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4). Ciò che risulta determinante per il presente litigio è che il suddetto decreto del 18 ottobre 2011 non contempla neppure versamenti di valori di origine criminale sul conto n. 1 di pertinenza della ricorrente. Al riguardo, il MPC, con scritto del 23 gennaio 2012 (v. act. 7.6), aveva posto il seguente quesito all'autorità rogante, più precisamente al Sost. Procuratore M. (v. domanda n. 4): "Nella Sua lettera del 18 maggio 2010 ci ha informato che il GUP deciderà anche sul sequestro degli averi. Nella decisione del GUP del 18 ottobre 2011 invece non è fatto riferimento né al conto n. 1 né a A. E soprattutto non è stato fatto nessun commento in merito al denaro bloccato in Svizzera e al suo destino. Per quale motivo?". Il MPC chiedeva inoltre "se il GUP non ha deciso in merito al sequestro, chi deciderà in merito al destino del denaro bloccato in Svizzera e concretamente al conto bloccato n.1 e quando?" (v. act. 7.6, domanda n. 5). Con missiva del 16 febbraio 2012 l'autorità italiana rispondeva che "l'udienza preliminare relativa al caso Mediatrade è durata un considerevole lasso di tempo stante le difficoltà di individuare date d'udienza compatibili con gli impedimenti istituzionali di Silvio Berlusconi, all'epoca Presidente del Consiglio. Si è ritenuto quindi opportuno non introdurre una domanda di sequestro avanti al GIP (recte: GUP; v. act. 7.10) – che comunque è competente solo per le decisioni relative al rinvio a giudizio e non è il giudice del merito – e rimettere queste valutazioni al giudice del dibattimento", aggiungendo che "il Tribunale di Milano, II Sezione Penale, all'esito del giudizio dovrà necessariamente decidere con sentenza di merito in ordine al denaro in sequestro" (v. act. 7.8, pag. 2-3). Tenuto conto del fatto che in realtà il decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, confermato dalla Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), circoscrive la materia su cui il giudice del merito dovrà statuire, con evidenti conseguenze anche sui valori confiscabili, le risposte fornite dall'autorità rogante non sono soddisfacenti. Secondo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato

deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicito, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP italiano) ed è espressione dei principi di cui all'art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU (v. CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, *Europäische Menschenrechtskonvention*, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, *Universeller Menschenrechtsschutz*, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, *Grundrechte in der Schweiz*, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.). In concreto, non contemplando il decreto che dispone il giudizio né il conto n. 1 né i presunti atti di riciclaggio compiuti con l'ausilio del medesimo, non si vede come ci possano ancora essere margini per una confisca di detto conto. Per tacere del fatto che i valori sequestrati nei conti correttamente citati nel decreto del GUP coprirebbero comunque le pretese confiscatorie attualmente ancora ipotizzabili (v. sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4).

Tuttavia, prima di procedere allo sblocco del conto n. 1 di pertinenza della ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.3 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

2.4 Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è quindi accolto.

3. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamen-

te elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 5'000.-- (IVA compresa). L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda come definito al consid. 2.3.
3. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 8 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Raffaele Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).